

<b>N. 2006/4741 (Scheda n. 16)</b> Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici "prima casa"	Violazione artt. 18, 39 e 43 TCE e artt. 28 e 31 Accordo SEE	Messa in Mora ex art. 258 TFUE	Minori entrate erariali
<b>N. 2005/4047 (Scheda n. 18)</b> Ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società "madri" da parte delle società "figlie"	Violazione Regolamento CEE n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario)	Parere Motivato ex art. 258 TFUE	Minori entrate erariali
<b>N. 2005/2117 (Scheda n. 19)</b> Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie	Violazione Regolamento 1552/89; 1150/2000; 2913/92	Ricorso Corte di Giustizia ex art. 258 TFUE	Versamento Risorse Proprie UE
<b>N. 2004/4350 (Scheda n. 21)</b> Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita	Violazione del Trattato CE e dell'Accordo SEE	Sentenza Corte di Giustizia ex art. 258 TFUE	Minori entrate erariali
<b>N. 2003/4826 (Scheda n. 23)</b> Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	Violazione art. 10 TCE, del Regolamento n. 1150/2000 e Decisione 2000/597/CE Euratom	Ricorso Corte di Giustizia ex art. 258 TFUE	Versamento Risorse Proprie UE
<b>N. 2003/2182 (Scheda n. 26)</b> Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)	Violazione degli articoli 2, 9, 10 e 11 del Regolamento 1552/89 e del Regolamento Euratom 1150/2000.	Sentenza Corte di Giustizia ex art. 258 TFUE	Versamento Risorse Proprie UE
<b>N. 1985/0404 (Scheda n. 27)</b> Risorse proprie. Mancata riscossione dazi doganali	Violazione ai Regolamenti CE nn. 2913/92 e 1552/89	Sentenza Corte di Giustizia ex art. 258 TFUE	Versamento Risorse Proprie UE

### Settore Pesca

Per quanto attiene al settore in oggetto, si rileva un impatto finanziario per tutte le tre procedure attualmente pendenti, rispettivamente nella forma di un aumento delle entrate per le procedure n. 2007/2284 e 2004/2225. Circa le predette procedure, infatti, le obiezioni delle autorità europee vertono sulla mancanza, nelle disposizioni di diritto interno attuative di direttive comunitarie in materia di pesca, di sanzioni pecuniarie a disincentivo del compimento degli illeciti previsti. Il superamento di tali vertenze, pertanto, imporrebbe al legislatore italiano l'istituzione delle sanzioni predette, con conseguente aumento degli introiti erariali di natura non fiscale.

Per quanto concerne, invece, la procedura n. 1992/5006, si rileva un impatto finanziario negativo sul bilancio pubblico, in termini di maggiori spese rivolte

ad incrementare le dotazioni di personale e di mezzi, istituite per l'espletamento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria su tutta la filiera delle attività di pesca e connesse.

Procedure di Infrazione Italia - UE Impatto finanziario Settore Pesca (Dati al 31 dicembre 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
<b>N. 2007/2284 (Scheda n. 1)</b> Carenze nell'attuazione del piano di salvaguardia del tonno rosso e controllo della sua pesca	Violazione Regolamenti CEE 2847/93, 2371/2002 e 643/2007	Messa in Mora ex art. 258 TFUE	Maggiori entrate
<b>N. 2004/2225 (Scheda n. 2)</b> Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite	Violazione Regolamenti CE 2371/2002 e 2244/2003	Parere Motivato ex art. 258 TFUE	Maggiori entrate
<b>N. 1992/5006 (Scheda n. 3)</b> Mancato controllo circa l'impiego di reti da posta derivanti	Violazione Regolamenti CEE 2241/87 e 2847/93	Sentenza Corte di Giustizia ex art. 258 TFUE	Maggiori spese

### Settore Salute

Per il settore “salute”, sussistono effetti finanziari in riferimento a numero 5 procedure, rispettivamente la n. 2008/2030, la n. 2007/4516, la n. 2007/2443 e, infine, le n. 2007/1127 e n. 2007/0411, da considerarsi unitariamente in quanto attuate con un unico provvedimento di diritto interno, foriero di impatto finanziario.

Per quanto inerisce alla procedura n. 2008/2130 - dal momento che le censure comunitarie vertono sull'insufficiente monitoraggio espletato dalle competenti autorità italiane a prevenzione delle fitopatologie – il superamento della stessa imporrebbe un incremento dei finanziamenti in favore dei servizi ambientali preposti alla bisogna, con conseguente aumento della spesa pubblica.

In ordine alla procedura n. 2007/4516, si registra un impatto finanziario negativo in termini di minori entrate, dovuto all'esigenza, per soddisfare alle istanze comunitarie, di sopprimere l'imposta attualmente prevista a carico degli operatori che intendono offrire determinati dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale.

La procedura n. 2007/2443, per converso, determinerebbe un aumento del gettito a favore dell'erario, dal momento che il superamento delle censure

elevate dalla Commissione impone l'adozione, nel sistema interno italiano, di nuove sanzioni amministrative pecuniarie, con conseguente accrescimento delle entrate statali.

Per quanto attiene alle procedure 2007/1127 e 2007/0411, entrambi attuate con D. Lgs 25/1/2010 n. 16, l'impatto finanziario è riconducibile ai costi implicati dall'esercizio delle attività previste all'art. 5, quantizzati in circa € 1.080.000 annui e a cui viene data copertura, ai sensi dell'art. 18 del medesimo Decreto, mediante le disponibilità del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183.

<b>Procedure di infrazione Italia – UE</b> <b>Impatto finanziario Settore Salute</b> (Dati al 31 dicembre 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
<b>N. 2008/2030 (scheda n. 10)</b> Mancanze strutturali dei servizi preposti alla salute delle piante	Violazione direttiva 2000/29/CE e Direttiva 1994/3/CE	Messa in Mora ex art. 258 TFUE	Maggiori spese
<b>N. 2007/4516 ( scheda n. 11)</b> Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997.	Violazione Direttive 93/42/CEE; 90/385/CEE; 1999/93/CE	Parere Motivato ex art. 258 TFUE	Minori entrate
<b>N. 2007/2443 (Scheda n. 12)</b> Precursori di droghe e loro commercio tra la comunità e i paesi terzi	Violazione Regolamenti 273/2004; 111/2005	Parere Motivato ex art. 258 TFUE	Maggiori entrate
<b>N. 2007/1127 e N. 2007/0411 (Schede n. 13 e 14)</b> Mancata attuazione della direttiva 2006/86/CE relativa alle prescrizioni in tema di rintracciabilità, per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane. Mancato recepimento della direttiva 2006/17/CE per il controllo di tessuti e cellule	Violazione Direttive 2006/86/CE e 2006/17/CE	Sentenza Corte di Giustizia ex art. 258 TFUE	Maggiori spese

### Settore Trasporti

Nell'ambito del settore considerato, si rilevano numero 2 procedure - n. 2008/5387 e 2008/2097 – produttive di effetti finanziari sul bilancio pubblico.

In particolare, la n. 2008/5387 esplica effetti negativi in termini di una riduzione delle entrate fiscali, in quanto il soddisfacimento delle richieste comunitarie comporta l'abolizione, per l'importo di circa 32 milioni di euro annui, di tributi attualmente gravanti le navi dirette all'estero o provenienti dall'estero.

La procedura n. 2008/2097, per converso, incide sulla finanza pubblica nel senso di un aumento del gettito erariale, che si verificherebbe a seguito di un intervento normativo interno volto, nell'ambito dei trasporti ferroviari, ad attribuire all'autorità garante della concorrenza - come dalle richieste comunitarie - il potere di comminare sanzioni amministrative patrimoniali, avverso i comportamenti tenuti dagli operatori ferroviari in contrasto con le regole concorrenziali.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Trasporti (Dati al 31 dicembre 2009)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
<b>N. 2008/4387 (Scheda n. 5)</b> Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio	Violazione art. 1 Regolamento (CEE) n. 4055/86 CEE	Messa in mora ex art. 258 TFUE	Minori entrate
<b>N. 2008/2097 (Scheda n. 8)</b> Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario	Violazione Direttiva 91/440 CEE ; Direttiva 2001/14/CE	Messa in mora ex art. 258 TFUE	Maggiori entrate

### **2.5 Effetti finanziari procedure ex art. 228 TCE e 260 TFUE (già art. 228 TCE)**

Sul totale delle 153 procedure aperte nei confronti dell'Italia, n. 7 casi, forieri di effetti finanziari rilevanti per il bilancio pubblico, hanno ricevuto una sentenza della Corte di Giustizia UE (ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) dichiarativa dell'inadempienza dello Stato italiano e sono transitate alla fase procedurale ex articolo 260 dello stesso Trattato (già art.

228 TCE), che risulta orientata al secondo deferimento avanti alla Corte comunitaria, con l'eventuale esito finale dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato Membro (fase "contenziosa").

I settori, cui ineriscono le procedure, attestate alla sequenza procedurale ex art. 260 TFUE e accompagnate da ricadute finanziarie sul bilancio pubblico, sono l'"Ambiente" con n. 3 procedure, "Comunicazioni" con una procedura, "Concorrenza/Aiuti di Stato" con n. 2 procedure e "Lavoro e Affari Sociali" con una sola procedura.

Vale l'avvertenza per cui le procedure 2006/2456, 1999/4797 e 1998/4802 risultano fisse al momento del "parere motivato" ex art. 228 TCE, cioè ad un passaggio che sicuramente inerisce, tutt'ora, allo stadio "contenzioso" della procedura, pur non trovando una precisa corrispondenza nella disciplina di cui all'art. 260 TFUE sostitutiva, nell'impianto di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della normativa ex art. 228 TCE. Per tale motivo, si è preferito conservare, in relazione a tali procedure, il riferimento all'art. 228 della previgente disciplina, pur sottolineando la loro incontrovertibile attribuzione, in generale, alla fase c.d. della "procedura di infrazione bis", di natura contenziosa.

### Ambiente

Per l'"ambiente", il contenzioso riguarda n. 3 casi, di cui n. 2 casi (1998/4802, 1999/4797) attengono alla contestazione dell'inosservanza della direttiva sui rifiuti 75/442/CE, come modificata dalla direttiva 91/156/CE, mentre un caso concerne la violazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE:

- ✓ Procedura n. 2001/4156 - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Valloni e steppe pedegarganiche;
- ✓ Procedura n. 1998/4802 - Rifiuti pericolosi discarica di Manfredonia (FG);
- ✓ Procedura n. 1999/4797 - Discarica di rifiuti Rodano (MI);

L'effetto finanziario negativo, connesso alle citate procedure, inerisce sia alle spese imposte dall'esigenza di interventi sull'ambiente finalizzati all'eliminazione o attenuazione dei danni esistenti, sia alle uscite corrispondenti alle eventuali sanzioni pecuniarie, la cui irrogazione da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea risulta probabile, stante l'attestazione di tali vertenze ad uno stadio già molto avanzato della fase "contenziosa" ex art. 260 TFUE (già 228 TCE). Riguardo a tali vertenze, infatti (con l'eccezione della n. 2001/4156), la Commissione europea risulta aver veicolato il procedimento al passaggio del "parere motivato" ex art. 228 TCE, quindi ad uno step che – pur non recepito, nella sua specificità, dalla disciplina di cui all'art. 260 TFUE – sta comunque a significare che la vertenza è pervenuta alle soglie del "ricorso" alla Corte di Giustizia, ai fini dell'irrogazione di sanzione pecunaria. Infatti, con

riguardo alle procedure di cui si tratta, la Commissione ha, in effetti, già assunto - ancora a livello puramente interno ma con prevedibile imminente esternazione - la decisione di inoltrare un Ricorso alla Corte di Giustizia. Ovviamente il rischio del pavidato effetto negativo, concernente la sopportazione delle spese sanzionatorie, verrebbe neutralizzato ove si addivenisse, per le relative procedure, ad una loro tempestiva composizione.

### Comunicazioni

Il settore in oggetto presenta una sola procedura (n. 2006/2114), nell'ambito di quelle transitate alla fase "contenziosa" ex art. 260 TFUE (già art. 228 TCE), come produttiva di effetti finanziari. Si precisa, anche per tale procedura, che essa risulta pervenuta allo step del "parere motivato" ex art. 228 TCE, quindi ad un passaggio che, seppure non riprodotto dalla nuova disciplina della fase contenziosa come definita dall'art. 260 TFUE, indica comunque una particolare prossimità all'emanazione della sentenza sanzionatoria della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Gli effetti della procedura in oggetto incidono in senso negativo sul pubblico bilancio, dal momento che essa - come la precedente n. 2008/2258, segnalata nell'ambito delle vertenze, dotate di effetti finanziari, ancora ferme allo stadio precontenzioso ex art. 258 TFUE - attiene in generale alla materia della contestata mancata realizzazione, in Italia, di impianti tecnologici evoluti, adeguati a garantire a qualsiasi utente telefonico, il quale componga il numero unico 112, la possibilità di mettersi in comunicazione egli stesso con il servizio di soccorso specificamente richiesto. Pertanto l'adeguamento alle censure comunitarie implica, per la procedura in oggetto, l'assunzione di considerevoli oneri da parte dello Stato italiano, concernenti le spese necessarie alla messa in opera degli impianti suddetti.

### Concorrenza ed Aiuti di Stato

Il settore in oggetto presenta numero 2 procedure, pervenute alla fase ex art. 260 TFUE, produttive di effetti finanziari. In entrambi i casi si rileva un impatto di segno positivo per la finanza pubblica, dal momento che, per ottemperare alle richieste comunitarie, l'Italia deve attivarsi per provocare il rientro, nelle casse pubbliche, degli emolumenti corrispondenti agli "aiuti di Stato" indebitamente erogati.

Per completezza, si segnala tuttavia che entrambi le procedure si trovano ad uno stadio molto avanzato della fase "contenziosa". Precisamente, la procedura 2006/2456 si attesta al passaggio del "parere motivato" ex art. 228 TCE. In ordine a tale passaggio, la circostanza che esso non trovi corrispondenza nella nuova regolamentazione della fase "contenziosa", come definita dall'art. 260 TFUE, lascia impregiudicata la circostanza per cui la vertenza si attesta comunque ad un punto prossimo al ricorso alla Corte di

Giustizia, perché la medesima sentenzi la soggezione dell'Italia alle misure pecuniarie del caso. Per quanto concerne la procedura 2007/2229, la stessa si colloca al passaggio che prelude direttamente a quello dell'irrogazione della sentenza sanzionatoria della Corte di Giustizia, ovvero al ricorso di fronte alla Corte medesima, ex art. 260 TFUE. Ne consegue che l'effetto positivo, connesso al futuro rientro delle erogazioni pubbliche nelle casse dello Stato, potrebbe risultare in parte attenuato dall'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti del Governo italiano, qualora, non attuandosi il recupero integrale dei finanziamenti illegittimi in tempi brevi, la Corte di Giustizia dell'Unione europea emanasse sentenza ai sensi dell'art. 260 TFUE.

#### Lavoro e Affari Sociali

In ordine al presente settore, si rileva una sola procedura, pervenuta allo stadio "contenzioso" ex art. 260 TFUE (già art. 228 TCE), implicante ricadute finanziarie sul bilancio dello Stato.

Tale procedura (n.2005/2114) comporta, in risposta ai rilievi della Commissione europea - che ha contestato la differenza di età pensionabile delle dipendenti pubbliche rispetto ai dipendenti pubblici, come contraria al principio della "parità di retribuzione" – la predisposizione di una modifica della vigente normativa, che innalzerà a 65 anni l'età pensionabile delle donne ammesse al regime INPDAP, con la conseguenza di una diminuzione delle spese previdenziali a carico del bilancio pubblico.

La tabella seguente illustra gli elementi di sintesi relativi, per tutti i settori, alle procedure ex art. 260 TFUE implicanti effetti sul bilancio finanziario pubblico.

<b>Procedure di Infrazione Italia - UE ex art. 228 TCE e 260 TFUE</b> <b>Impatto finanziario</b> <b>(Dati al 31 dicembre 2009)</b>			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di Impatto
<b>Scheda n. 1 Concorrenza 2007/ 2229</b> Aiuti urgenti a favore dell'occupazione	Violazione decisione n. 2000/128/CE (regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione)	Ricorso Corte Giustizia ex art. 260 TFUE	Maggiori entrate erariali per il recupero dei finanziamenti e maggiorazione della spesa per l'eventuale emanazione di sentenza sanzionatoria.

<b>Scheda n. 2 Concorrenza 2006/2456</b> Aiuti illegali a favore di imprese a prevalente capitale pubblico	Recupero agevolazioni fiscali	Parere Motivato ex art. 228 TCE	Maggiori entrate erariali per il recupero dei finanziamenti e maggiorazione della spesa per l'eventuale emanazione di sentenza sanzionatoria.
<b>Scheda n. 4 Comunicazioni 2006/2114</b> Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero Unico europeo	Violazione Direttiva 2002/22/CE	Messa in Mora ex art. 260 TFUE	Spese per impianti TLC
<b>Scheda n. 13 Lavoro e Affari Sociali 2005/2114</b> Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne	Violazione art. 141 del Trattato CE	Messa in Mora ex art. 260 TFUE	Minori spese previdenziali
<b>Scheda n. 31 Ambiente 2001/4156</b> Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Valloni e steppe pedegarganiche	Violazione Direttive 79/409/CEE 92/43/CEE.	Messa in Mora ex art. 260 TFUE	Spese per misure ambientali
<b>Scheda n. 33 Ambiente 1999/4797</b> Discarica Rifiuti Rodano (MI)	Violazione Direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE	Parere Motivato ex art. 228 TCE.	Spese misure ambientali e maggiorazione della spesa per l'eventuale emanazione di sentenza sanzionatoria.
<b>Scheda n. 34 Ambiente 1998/4802</b> Rifiuti pericolosi discarica Manfredonia	Violazione Direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE	Parere Motivato ex art. 228 TCE	Spese misure ambientali e maggiorazione della spesa per l'eventuale emanazione di sentenza sanzionatoria.

## CAPITOLO III - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

### 3.1 Rinvii pregiudiziali al 31 dicembre 2009: dati di sintesi

Allo scopo di garantire l'uniforme applicazione del diritto comunitario sul territorio di tutti gli Stati Membri aderenti alla UE, a maggiore conforto del processo di integrazione sovranazionale, i Trattati hanno assegnato in esclusiva alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la funzione interpretativa del diritto comunitario, nella sua portata ricomprensiva sia delle norme di rango "primario", cioè formulate nei Trattati stessi istitutivi delle Comunità Europee, sia di rango "secondario", in quanto definite dai soggetti istituzionali ai quali i Trattati medesimi hanno conferito potere normativo.

Peraltro, alla Corte di Giustizia spetta, ancora in esclusiva, il sindacato relativo alla "validità" delle norme comunitarie, inteso come giudizio sulla compatibilità delle norme "secondarie" con le disposizioni contenute nei Trattati.

Nell'ambito della presente trattazione, verranno presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuzioni come le ordinanze), mediante i quali la Corte di Giustizia, nel semestre 30 giugno 2009 – 31 dicembre 2009, ha definito questioni concernenti l'interpretazione di norme comunitarie, sulla base di previo interpello formulato, dai giudici interni degli Stati Membri, mediante apposito "rinvio" ai sensi dell'art. 267 TFUE (già art. 234 TCE). Rimarranno estranei alla presente trattazione, viceversa, i verdetti della Corte stessa relativi alla controversa "validità" delle norme comunitarie "secondarie".

Dall'attività interpretativa della Corte di Giustizia, dispiegata ai sensi dell' 267 TFUE, possono ingenerarsi eventuali ricadute finanziarie sul bilancio pubblico, anche se meno immediate ed estese di quelle riconducibili alle "procedure di infrazione" di cui agli artt. 258 e 260 TFUE.

Infatti - nel caso in cui una disciplina posta dal legislatore interno venga fatta oggetto di una procedura di infrazione e la Corte di Giustizia, condividendo la posizione della Commissione, stabilisca che essa contrasta con l'ordinamento europeo - lo Stato Membro è tenuto ad abrogare il regime censurato e ad adottare, in via generale, i provvedimenti conseguenti alla sua soppressione.

Diversamente, ove la Corte di Giustizia, sollecitata su rinvio ex art. 267 TFUE, fornisca una certa interpretazione della norma comunitaria - e detta interpretazione ne rivelì il contrasto con la disciplina nazionale vigente in uno Stato Membro - non viene ad esistenza nessun obbligo, per il legislatore interno, di espungere dall'ordinamento dello stesso Stato le disposizioni non coerenti con il quadro comunitario.

Infatti, la sentenza o ordinanza interpretativa, ex art. 267 TFUE, si inseriscono nel limitato contesto di un rapporto fra determinati soggetti di fronte ad un giudice determinato, quindi assumono una valenza circonscritta al loro specifico ambito. Esse saranno pertanto vincolanti, in prima battuta, per il giudicante di fronte al quale si svolge lo stesso rapporto - il quale è tenuto, nella sua valutazione, a tener presente il pronunciamento della Corte di Giustizia - ma anche per gli altri giudici ai quali verrà eventualmente deferita la causa, se le parti decidono di adire i gradi successivi del giudizio. Pertanto, sia il primo che i secondi dovranno, quando la sentenza della Corte di Giustizia ponga in rilievo una diffidenza della normativa interna da quella comunitaria correttamente interpretata, disapplicare la disciplina prevista dal legislatore nazionale e, in suo luogo, applicare la norma europea.

Peraltro, il giudizio della Corte di Giustizia dispiega un'incidenza ulteriore che esorbita dai limiti della singola controversia, dal momento che ogni corte di ogni Stato Membro, che si trovi ad affrontare un caso analogo a quello già considerato dal giudice comunitario in sede di rinvio pregiudiziale, dovrà applicare la soluzione apprestata da quest'ultimo, carica di tutte le implicazioni, anche finanziarie, come già definite precedentemente.

Tuttavia, l'efficacia delle decisioni emesse dalla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE, pur idonea a travalicare il caso singolo, non può assimilarsi a quella dei pronunciamenti assunti dalla stessa Corte nell'ambito di una "procedura di infrazione".

In questa seconda evenienza, infatti, la decisione - imponendo alle autorità nazionali, nella maggior parte dei casi, un intervento normativo e quindi generale ed astratto - investe, contemporaneamente, una globalità di situazioni omogenee. Al contrario, nel caso in cui tale decisione venga resa nel contesto di un rinvio pregiudiziale, la medesima assume una rilevanza solo sporadica, in rapporto a singoli casi sottoposti, di volta in volta, all'attenzione dei giudici interni. Diversa, peraltro, è la natura giuridica delle rispettive reazioni da parte delle istituzioni interne, in quanto nel primo caso le censure comunitarie sollecitano una misura nazionale di tipo normativo, mentre nel secondo caso la reazione consiste nella "disapplicazione" della norma censurata, da parte di un organo giudiziario.

In questa sede sono stati considerati i casi di rinvio pregiudiziale su questioni interpretative, in ordine ai quali sono state emesse, dalla Corte di Giustizia a composizione della vertenza, "sentenze" o "ordinanze" nel periodo di riferimento della presente relazione.

Nell'ambito di numero 31 casi, si è operata una distinzione fra i rinvii pregiudiziali promossi da giudici italiani e quelli, esperiti da autorità giurisdizionali di altri Paesi comunitari, seguiti da sviluppi processuali cui ha partecipato anche il Governo italiano.

### 3.1.1 Casi proposti da giudici italiani

Dei 31 casi complessivi, n. 14 riguardano questioni sollevate da giudici italiani, la cui distribuzione, per i vari settori, è tale per cui il maggior addensamento di pronunciamenti attiene al settore “appalti”, che registra n. 4 casi, cui seguono il settore “salute” e “fiscalità e dogane”.

In rapporto a tutti i casi sollevati da giudici italiani, non si registrano effetti finanziari rilevanti per la finanza pubblica.

<b>Rinvii Pregiudiziali alla Corte di Giustizia Casi proposti da Giudici italiani</b> <b>(Dati al 31 dicembre 2009)</b>		
<b>Estremi sentenza</b>	<b>Tipo di violazione</b>	<b>Impatto finanziario</b>
Sentenza del 10.09.2009 Cause C-446/07	Denominazione di un prodotto alimentare contenente riferimenti geografici – Registrazione DOP o IGP – Regolamento CE 2081/92 (ora Regolamento CE 510/06) – art. 2 del D. Lgs 109/92 (art. 2 direttiva 2000/13/CE) – Art. 15 par. 2 della Direttiva CEE 89/104 (Tribunale civile di Modena)	NO
Sentenza del 16.07.2009 Causa C-254/08	Art. 15 della direttiva 75/442/CEE, come modificato dall'art. 1 della direttiva 91/156/CEE – determinazione delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TAR della Campania)	NO
Sentenza del 10.09.2009 Causa C-573/07	Appalti pubblici di servizi – affidamento diretto a società per azioni a capitale interamente pubblico e statuto conformato (art. 113 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267) – artt. 12, 43, 45, 46, 49 e 86 del Trattato (Tribunale di Brescia)	NO
Sentenza del 23.12.2009 Causa C-376/08	Gare di appalto – Direttiva 31/3/04 n. 2004/18/CE (TAR Lombardia)	NO
Sentenza del 23.12.2009 Causa C-305/08	Direttiva 18/2004 – partecipazione ad appalti di servizi come acquisizione di rilievi geofisici e campionatura a mare – normativa nazionale d. lgs. 163/2006 (Consiglio di Stato)	NO
Sentenza del 15.10.2009 Causa C-196/08	Artt. 43, 49 e 86 CE – modello di società mista pubblico – privata costituita per l'espletamento di un servizio pubblico – affidataria di servizio (TAR Sicilia)	NO

Sentenza del 2.07.2009 Causa C-343/07	Utilizzazione marchi internazionali concernenti il commercio della birra – protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari – Regolamento 2081/92/CEE e Regolamento 1347/01/CE (Corte d'Appello di Torino)	NO
Sentenza del 02.07.2009 Causa C-377/08	Deduzione d'imposta in caso di prestazioni di servizi di telecomunicazione tra soggetti residenti in diversi Paesi Membri della Comunità – art. 17, par. 3, lett. a), della direttiva 77/388/CEE (Corte Suprema di Cassazione)	NO
Ordinanza del 3.09.2009 Causa C-2/08	Principio dell'autorità di cosa giudicata (art. 2909 c.c.) e diritto comunitario – controversie tributarie – efficacia vincolante del giudicato esterno. (Corte Suprema di Cassazione)	NO
Sentenza del 16.7.2009 Causa C-69/08	Artt. 3 e 4 della direttiva n. 80/987 – pagamento dei diritti non pagati ai lavoratori subordinati relativi alla retribuzione – natura retributiva e/o previdenziale del credito – intervento dell'organismo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro. (Tribunale di Napoli)	NO
Ordinanza del 9.11.2009 Causa C-353/08	Art. 4, n. 1 e n. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE – fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (TAR del Lazio)	NO
Ordinanza del 9.11.2009 Causa da C- 450/07 a C- 451/07	Art. 4, n. 1 e n. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE – fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (TAR del Lazio)	NO
Ordinanza del 9.11.2009 Causa C-198/09	Direttiva 89/105/CEE – Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano – Art. 4 – Blocco dei prezzi – Riduzione dei prezzi. (TAR del Lazio)	NO
Sentenza del 17.12.2009 Causa C-586/08	Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. Riconoscimento di qualifiche professionali. (TAR del Lazio)	NO

### 3.1.2 Casi proposti da giudici stranieri

Relativamente alla seconda tipologia, ovvero ai casi di pregiudiziali elevate da giudici di altri Stati UE, sussistono allo stato complessivamente 17 casi, nel cui ambito emerge la concentrazione relativa ai settori “comunicazioni”, “giustizia” e “libera circolazione delle persone”, che annoverano n. 3 casi ciascuno.

Segue “fiscalità e dogane” con n. 2 casi.

Per il resto, rileva un solo caso per ciascuno dei seguenti settori: “appalti”, “energia”, “lavoro e affari sociali”, “libera prestazione dei servizi”.

In ordine ai rinvii pregiudiziali proposti da magistrature straniere, non si riscontrano effetti finanziari.

Di seguito si propone un prospetto, recante indicazione degli elementi identificativi essenziali dei "rinvii pregiudiziali" sollevati da giudici stranieri e relativi a questioni interpretative del diritto comunitario, sui quali la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata nell'arco del II° semestre 2009.

Rinvii Pregiudiziali alla Corte di Giustizia Casi proposti da Giudici stranieri (Dati al 31 dicembre 2009)		
Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto finanziario
Sentenza del 15.10.2010 Causa 138/08 (Ungheria)	Art. 44, n. 3 della direttiva 2004/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici lavori, di forniture e di servizi – Accertamento dell'indoneità e scelta dei partecipanti. Art.2 n. 2 e 3 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.	NO
Sentenza del 10.09.2009 Causa 201/08 (Germania)	Direttiva 2003/30/CE – Uso biocarburanti e/o altri carburanti rinnovabili nei trasporti – Recepimento della direttiva	NO
Sentenza del 12.11.2009 Causa 192/08 (Finlandia)	Arts.4, n. 1, art. 5 e 8 – Direttiva 2002/19/CE – Accordi di interconnessione tra imprese di telecomunicazioni – Competenza delle autorità nazionali di regolamentazione – Impresa che non detiene un significativo potere di mercato.	NO
Sentenza del 15.10.2009 Causa 324/08 (Paesi Bassi)	Direttiva n. 89/104/CE – marchi d'impresa – immissione in commercio in un Paese UE di prodotti recanti un marchio – consenso espresso o implicito del titolare all'immissione.	NO
Sentenza del 2.7.2009 Causa 302/08 (Germania)	Art. 5 del regolamento (CE) 1383/2003 – titolari di "marchio comunitario" e di "marchi IR" – richiesta di intervento delle autorità doganali in caso di merci sospette di violare un diritto di proprietà intellettuale	NO
Sentenza del 23.12.2009 Causa C-45/08 (Belgio)	Arts. 2, n. 1, art. 8 e 14 direttiva n. 2003/6/CE – Art. 1, direttiva n. 2003/124/CE – Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusus di mercato) – Proporzionalità della sanzione amministrativa	NO
Sentenza dell'8.09.2009 Causa C-42/07 (Portogallo)	Libertà di prestazioni di servizi libertà di stabilimento e libertà di pagamento – arts. 49 CE, 43 CE e 56 CE	NO

Sentenza del 10.09.2009 Causa C-292/08 (Paesi Bassi)	Artt. 4, n. 2, lett. b), 7, n. 1, e 25, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza – e art. 1, n. 2, lett. b) del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.	NO
Sentenza del 17.09.2009 Causa C-347/08 (Austria)	Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – regolamento CEE n. 44/2001	NO
Sentenza dell' 23.12.2009 Causa C-403/09 (Slovenia)	Art. 20 del regolamento 2201/2003 – competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale – competenza ad emettere provvedimenti cautelari	NO
Sentenza del 16.07.2009 Causa C-128/08 (Belgio)	Artt. 56 e 293 CE – Divieto di restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati Membri in relazione alla doppia imposizione sui dividendi di società straniere percepiti da azionisti persone fisiche.	NO
Sentenza del 01.10.2009 Causa C-247/08 (Germania)	Interpretazione della direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi – esenzione dalla ritenuta alla fonte	NO
Sentenza del 29.10.2009 Causa C-63/08 (Germania)	Regole sanitarie e divieti di importazione di carne di maiale – diritto a riparazione in caso di errata trasposizione nel diritto interno di norme comunitarie – art. 30 Trattato CEE (28 CE) – Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991 91/497/CEE – problematiche sanitarie in materia di scambi di carni fresche.	NO
Sentenza del 19.11.2009 Causa C-402/07 a C-432/07 (Germania)	Compensazione ed assistenza passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato – Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261 (che abroga il Regolamento CEE n. 295/91)	NO
Sentenza del 17.09.2009 Causa C-242/06 (Paesi Bassi)	Accordo di associazione CEE/Turchia (12.09.1063) e Protocollo Addizionale (Trib. 1973/30) – Libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati Membri della Comunità e la Turchia – Decisioni del Consiglio di associazione n. 2/76 e n. 1/80 – Legislazione olandese su ammissione e soggiorno degli stranieri	NO
Sentenza del 22.10.2009 Causa C-261/08 (Spagna)	Art. 62 nn. 1 e 2, lett. a) del Trattato CE – Artt. 5, 11 e 13 del Regolamento 562/2006 – Espulsione di "cittadino di paese terzo" sprovvisto di titolo che autorizzi l'ingresso e/o il soggiorno nel territorio dell'UE.	NO
Sentenza del 22.10.2009 Causa C-348/08 (Spagna)	Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere esterne – Regolamento del P.E. e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562/2006	NO

## CAPITOLO IV - AIUTI DI STATO

### 4.1 Contenzioso sugli aiuti di Stato al 31 dicembre 2009: dati di sintesi

Gli “Aiuti di Stato” erogati dall’Italia, che sono divenuti oggetto di contenzioso a livello europeo ai sensi della disciplina dettata dagli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati raggruppati in quattro insiemi diversi. Tale classificazione si fonda sull’evidenza per cui i casi controversi risultano attestati, al 31 dicembre 2009, a livelli distinti del procedimento comunitario che li concerne, come di seguito analizzato:

- fattispecie di “Aiuti” in ordine ai quali è già stata assunta, dalla Commissione, la decisione di promuovere un’ “indagine formale” rivolta a valutarne la compatibilità, o meno, con i principi del libero mercato, ai sensi dell’art. 108, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (già art. 88, par. 2, del Trattato CE), non essendo tuttavia ancora conclusa, al 31 dicembre 2009, l’istruttoria nella quale si esplica l’indagine stessa;
- fattispecie di “Aiuti” in relazione ai quali la Commissione, alla data del 31 dicembre 2009, ha già assunto una “decisione di recupero”, risultando in corso il consequenziale procedimento inteso al rientro dell’erogazione;
- fattispecie di “Aiuti” per i quali, alla data del 31 dicembre 2009, la Commissione, a seguito della mancata esecuzione di una previa “decisione di recupero”, ha già trasferito il relativo procedimento alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, mediante “ricorso”;
- fattispecie di “Aiuti” in ordine ai quali, alla data del 31 dicembre 2009, è già stato emanato il verdetto della Corte di Giustizia dell’Unione europea che riconosce la mancata esecuzione, da parte dello Stato membro, della “decisione di recupero”.

#### 4.1.1 Casi di avvio del procedimento di indagine formale (art. 88, par. 2 TCE)

La prima categoria è rappresentata da n. 14 casi, che si trovano pertanto ancora attestati, nell’ambito della procedura di scrutinio sugli “Aiuti di Stato”, alla fase iniziale, che ha natura interlocutoria: in questo frangente, infatti, la Commissione non ha ancora formulato, nei confronti dell’ipotesi di “Aiuto di Stato” disposto dalle autorità italiane, alcun giudizio sulla compatibilità dell’aiuto stesso con i principi liberisti posti a fondamento dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un’inchiesta, in esito alla quale, soltanto, si pronuncerà sull’ammissibilità comunitaria delle erogazioni pubbliche

sottoposte al suo esame. Nel corso della sua indagine la Commissione consulta anche le autorità nazionali dello Stato Membro titolare dell'«Aiuto», in modo da acquisire cognizioni il più possibile esaustive in ordine al caso di specie.

Il seguente prospetto riassume le decisioni di «indagine preliminare» assunte nei confronti dell'Italia che risultano, al 31 dicembre 2009, ancora in vigore e non accompagnate da ulteriori avanzamenti procedurali.

Aiuti di Stato – Fase del procedimento di indagine formale Art. 108, par. 2 Trattato TFUE	
Numero	Oggetto
1) C 12c/1995	Legge regionale n. 6/93 (Sicilia) – Aiuti concessi a seguito di disastri naturali
2) C 4/2001	Interventi per compensare i danni causati dalla siccità nel corso del 2000 (Sardegna)
3) C 24/2001	Misure in favore degli autotrasportatori a seguito della crisi petrolifera
4) C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti
5) C 68/2001	Interventi dei fondi di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole colpite da malattie vegetali gravi (Emilia Romagna)
6) C 73/2001	Legge n. 388/2000 (articoli 121, 123 e 126) – Finanziaria per il 2001
7) C 90/2001	Salvataggio e ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà (Marche)
8) C 74/2002	Legge n. 185/92 sui disastri naturali (articoli 3, 4, 5, 6, 8, e 9) – (Sicilia)
9) C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)
10) C.13/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica consumata dalle imprese energivore in Sardegna
11) C 37/2007	Presunti aiuti di Stato concessi a e dall'aeroporto di Alghero a favore di Ryanair e altri vettori aerei
12) C 39/2007	Aiuto alla ristrutturazione a favore del gruppo tessile Legler
13) C 15/2008	Cantieri navali De Poli
14) C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura